



Circolare: 2/2019

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-319/I.01

Loro Sedi

Data.: 17 gennaio 2019

Oggetto: Appunto di lavoro sulle modifiche al
Codice degli appalti

Come ogni anno, non c'è legge di Bilancio che non riservi modifiche al Codice degli Appalti (il già novellato D.Lgs. n. 50 del 2016).

A dicembre dell'anno appena trascorso, nell'ordine, il Legislatore è intervenuto in due momenti: il primo con il D.L. Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, G.U. 14 dicembre 2018, n. 290) e il secondo con la Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018).

Tuttavia non sono gli unici interventi "dell'ultima ora" dovendosi anche richiamare il Decreto Sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche in Legge 1° dicembre 2018, n. 132, vigente dal 3 dicembre 2018) che, come vedremo, ha introdotto una nuova fattispecie di procedura negoziata e il Decreto Genova (D.L. 28 settembre 2018, n. 109) che ha introdotto – come modifica generale - una (ennesima) nuova banca dati (l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche) per alcune tipologie di opere pubbliche.

In sintesi, le modifiche introdotte sono:

Innalzamento della soglia dell'obbligo di ricorso al Mepa

Affidamenti di lavori

Interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

Struttura per la progettazione di edifici pubblici

Le modifiche dell'art. 80

Una nuova fattispecie di procedura negoziata ex art. 63



Si evidenziano, quindi, quelle modifiche che riguardano direttamente gli OPI:

1) Innalzamento della soglia dell'obbligo di ricorso al Mepa

L'Art. 1, comma 130 della **Legge di Bilancio** ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone:

“450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

La modifica riguarda gli acquisti di beni e servizi – sono esclusi, quindi, i lavori e i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura che non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite Mercato Elettronico per la P.A. – e innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000€ a 5.000€.

In questo modo, la soglia si allinea con quella richiamata dalle Linee Guida Anac n. 4 (si tratta delle Linee Guida in materia di sotto soglia che, lo si ricorda, non hanno carattere vincolante) e dunque con la possibilità – entro tale soglia – di procedere all'affidamento con verifiche semplificate sull'affidatario.

In buona sostanza, entro i 5.000€, la stazione appaltante potrà procedere ad affidamenti senza ricorrere al MEPA, con determina a contrarre semplificata anche nelle motivazioni e verificando che l'affidatario abbia il DURC regolare, che non abbia particolari segnalazioni sul Casellario dell'Anac e che abbia rilasciato una autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 relativa alla mancanza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 (non dunque, il DGUE che entro questa soglia non è obbligatorio).

Inoltre, alla luce di questo, anche l'obbligo di utilizzare dal 18 ottobre scorso le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, D.Lgs. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000€ a fronte di una interpretazione adeguatrice del Comunicato dell'ANAC del 12.11.2018 che escludeva tale obbligo per gli affidamenti inferiori ai 1.000€.

2) Affidamenti di lavori

La modifica può avere impatto solo per interventi relativi ai lavori di ristrutturazione degli immobili istituzionali da eseguire nel corso del 2019.

Nell'ambito dei lavori, infatti, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto l'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto per importi pari o superiori a 40.000 € ed inferiori a 150.000 €, “*previa consultazione di almeno 3 operatori economici*” nonché l'innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 e inferiori a 350.000 euro (art. 36, comma 2, lett. b).



L'elevazione della soglia per gli affidamenti diretti è, innanzi tutto, circoscritta temporalmente ovvero per il solo anno 2019 trattandosi di espressa "deroga all'art. 36, comma 2".

3) Interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

La norma non può riguardare in alcun modo gli OPI.

4) Struttura per la progettazione di edifici pubblici

La norma non può riguardare in alcun modo gli OPI.

5) Le modifiche dell'art. 80

Anche se affrontate in ultimo, le modifiche all'art. 80, sono contenute nel **D.L. Semplificazioni** in vigore dal 15.12.2018 e riguardano il solo comma 5 lettera c) in materia, più nello specifico, di illeciti professionali.

In particolare, il comma 5 prevedeva che *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 5 qualora: ... c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;”*.

Nella nuova versione la lettera c) è stata totalmente sostituita dal D.L. 135/2018:

“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omissso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;”.



In sintesi, l'elencazione della previgente lettera c) è passata dall'essere esemplificativa ad essere tassativa; inoltre, nella lettera c-ter) è stato ripreso il caso delle carenze nell'esecuzione ma è stato eliminato l'inciso oggetto di molti dubbi applicativi “*non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio*” ed è stato aggiunto l'obbligo di motivare “anche” con riferimento al tempo trascorso e alla gravità della violazione.

6) Una nuova fattispecie di procedura negoziata ex art. 63

La norma non può riguardare in alcun modo gli OPI.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli